



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.49

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria - n.147/2012. Comunicazioni.-

L'anno **Duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **Settembre**, alle ore **15.45**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio SALERNO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario		SI
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna		SI
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.15

ASSENTI N.2

**Il Presidente Salerno** introduce il secondo punto all'ordine del giorno relativo alle criticità rilevate dalla Corte dei Conti sul bilancio consuntivo 2010. Porta a conoscenza del Consiglio Comunale che la Corte dei Conti con la predetta deliberazione n.147/2012, ha ordinato l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile affinché siano adottate le richieste misure correttive da comunicare entro 90 giorni dalla notifica della predetta deliberazione.

Interviene il **Sindaco Lo Polito**, il quale relaziona dando ampie spiegazioni sul contenuto della deliberazione della Corte dei Conti. Afferma che le criticità rilevate sono indicate dai punti dal n.1 al n. 14 e riguardano in particolar modo l'approvazione del rendiconto oltre i termini previsti dalla legge, l'equilibrio della parte corrente del bilancio, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, il monitoraggio della gestione di cassa, la gestione delle partite di giro, i debiti fuori bilancio, le società partecipate, la tempistica dei pagamenti, le spese per il personale, l'anticipazione di cassa, ecc... Afferma che è necessario lavorare sin da ora anche all'interno delle Commissioni consiliari al fine di predisporre le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti entro 90 giorni. Propone, pertanto, di rinviare ad altra seduta l'adozione delle predette misure correttive in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla comunicazione della succitata deliberazione della Corte ed altresì dalla necessità di effettuare tutte le necessarie verifiche economico - finanziarie per la predisposizione e l'adozione degli atti conseguenti.

Interviene il **Consigliere Russo P. -P.S.I.-**, il quale afferma che il provvedimento della Corte dei Conti prevedeva l'inserimento nell'ordine del giorno di un referto indicante già dalla prima seduta le misure correttive da adottare. Chiede infatti che sin da subito siano fissate le linee generali per l'adozione dei rimedi imposti dalla Corte.

Dopo alcune delucidazioni del **Segretario Generale, Dr. Ceccherini**, il **Consigliere Russo P. -P.S.I.-** in replica, chiede una più dettagliata scansione della tempistica procedimentale per giungere all'adozione delle misure correttive richieste dalla Corte, affermando che l'accertamento dei residui non è un accertamento ordinario in quanto ora è necessario verificarne non solo la sussistenza ma anche la potenzialità di riscossione.

Dopo ampia discussione i cui interventi sono registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale, intendendosi qui integralmente riportati, il **Presidente Salerno** mette ai voti la proposta del Sindaco di rinviare ad altra seduta l'adozione delle predette misure correttive in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla comunicazione della succitata deliberazione della Corte ed altresì dalla necessità di effettuare tutte le necessarie verifiche economico - finanziarie per la predisposizione e l'adozione degli atti conseguenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Presidente e del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei consiglieri sopra indicati;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti n.15

Consiglieri votanti n.15

Favorevoli n.15

## **DELIBERA**

1. Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n.147/2012, adottata nell'adunanza pubblica del 6 Settembre 2012, che viene allegata al presente atto sotto al lettera A);
2. Di rinviare ad altra seduta l'adozione delle predette misure correttive in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla comunicazione della succitata deliberazione della Corte ed altresì dalla necessità di effettuare tutte le necessarie verifiche economico - finanziarie per la predisposizione e l'adozione degli atti conseguenti;
3. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
4. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza al Servizio di Ragioneria.-

**IL SEGRETARIO**

F.to - Maurizio Ceccherini-

**IL PRESIDENTE**

F.to - Eugenio Salerno -



CITTA' DI CASTROVILLARI  
PROF. N. 21730  
del 17 SET. 2012

*Corte dei Conti*

*Sezione Regionale di Controllo per la Calabria*

*Catanzaro*

CORTE DEI CONTI



0004512-11/09/2012-SC\_CAL-T81-P

AI PRESIDENTE  
del CONSIGLIO COMUNALE  
di  
CASTROVILLARI (CS)

**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 147/2012.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'unita copia della deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza pubblica del 6 settembre 2012, avente a oggetto la pronuncia sul Rendiconto - Esercizio 2010, di codesto Ente.

Si fa presente che le conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione, al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA  
*dott.sa Elena RUSSO*



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

**Composta dai Magistrati**

dott. Roberto Tabbita	Presidente
dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
dott. Natale Longo	Consigliere
dott. Massimo Agliocchi	Referendario (relatore)
dott. Cosmo Sciancalepore	Referendario

**Nell'adunanza pubblica del 6 settembre 2012**



VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché del rendiconto 2010;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art. 6, c. 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'Organo di revisione del Comune di Castrovillari (CS) in ordine al rendiconto 2010, acquisita agli atti in data 17 novembre 2011 al n. 7524 di protocollo;

VISTE le note prot. n. 1123 e 1224 del 12 marzo 2012, con le quali il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi ad integrazione del questionario trasmesso dal Revisore;

ESAMINATE le controdeduzioni del 30 marzo 2012, prot. 8430, inviate congiuntamente dal Sindaco e dal Presidente del collegio dei revisori, prot. Corte conti n. 1640/2012;

VISTA l'ordinanza n. 35/ 2012 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna adunanza;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Massimo Agliocchi;

UDITO il Sindaco del Comune di Castrovillari (CS).

## FATTO

Al sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Castrovillari (CS) ha trasmesso la documentazione inerente al rendiconto 2010.

Esaminata la documentazione, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, inviando le note istruttorie del 12 marzo 2012, a mezzo delle quali sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi del questionario trasmesso dall'Organo di revisione.

Con la nota del 30 marzo 2012, prot. 8430, il Sindaco e l'Organo di revisione hanno inviato le proprie controdeduzioni ed osservazioni in merito al procedimento di controllo instaurato.



Tuttavia, i predetti chiarimenti hanno consentito di superare solo parzialmente le osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore.

## DIRITTO

### 1. Premessa.

L'art. 1, c. 168, della Legge n. 266/2005 stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmesse alle competenti sezioni regionali di controllo dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n.149/2011 prevede che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, c. 168, della Legge n. 266/2005, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale alle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 267/2000;

Al termine dell'attività istruttoria relativa al rendiconto 2010 dell'Amministrazione comunale di Castrovillari sono stati rilevati vari comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria idonei all'adozione di specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1, c. 168, della Legge 266/2005, nonché sono emerse situazioni potenzialmente rilevanti, se non tempestivamente corrette, anche all'adozione delle misure previste dell'art. 6, c. 2, del D.lgs. 149/2011.

## **2. Rilievi preliminari – Tardiva approvazione del rendiconto.**

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte in sede istruttoria in ordine alla ritardata approvazione del rendiconto, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la mancata deliberazione del rendiconto 2010 nei termini di legge (art. 227 del TUEL), costituisce una situazione di grave irregolarità, in quanto impedisce all'Organo consiliare di svolgere adeguatamente e tempestivamente la sua funzione di controllo successivo e quindi di esprimere la dovuta valutazione sull'operato dell'Organo amministrativo, non senza considerare l'applicazione delle sanzioni prescritte dall'art. 243, comma 6, lett. b), del TUEL, sia pure in via provvisoria e sino all'adempimento.

## **3. Rilievi preliminari – Adozione misure consequenziali.**

L'Organo di revisione ha comunicato soltanto in questo procedimento di controllo le misure consequenziali adottate dall'Ente a seguito della delibera della Sezione (n. 551/2010) sul Bilancio di previsione 2010, peraltro senza citare alcuna deliberazione consiliare assunta al riguardo. Si segnala che ai sensi dell'art. 1, c. 168, della legge finanziaria 2005 gli Enti devono formalmente (e, dunque, autonomamente) comunicare alla Sezione di controllo della Corte dei conti gli interventi correttivi adottati per rimuovere le criticità rilevate. Pertanto, la mancata tempestiva trasmissione della deliberazione consiliare assunta in via consequenziale alla citata deliberazione di questa Sezione concretizza una grave violazione di legge.

## **4. Indici di deficitarietà strutturale.**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 si rileva che l'Ente presenta il superamento di due parametri di deficitarietà strutturale, in particolare:

1. ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III.
2. volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

Si segnala che le risultanze dei parametri in esame evidenziano una condizione di criticità dell'Ente derivante dalla carente movimentazione della massa residuale attiva e passiva di parte corrente, imputabile, a detta dell'Amministrazione comunale, a problematiche inerenti soprattutto alla gestione dei rifiuti e del servizio idrico. Pur prendendo atto delle problematiche evidenziate dal Comune, va in ogni caso segnalato che la gestione dei residui è suscettibile di incidere sugli equilibri di bilancio e, soprattutto, sulla gestione di cassa, che già manifesta aspetti di criticità tali da imporre all'Ente l'adozione di un sistema di maggiore controllo sugli equilibri finanziari, anche attraverso un'analisi pluriennale delle disponibilità reali a disposizione.



## **5. Equilibri e vincoli di bilancio.**

L'Ente nel 2010 ha conseguito un risultato negativo della gestione di competenza (€ - 181.225,29), riequilibrato con l'applicazione alla gestione di parte corrente di entrate a carattere eccezionale per un importo di € 197.781,00 ed imputabili in gran parte a "contributi per permesso a costruire" applicati nei termini normativamente consentiti. È evidente la criticità nella gestione di competenza di parte corrente, atteso che il raggiunto equilibrio risulta oltretutto influenzato anche dall'applicazione di ulteriori entrate a carattere eccezionale, quali "recupero evasione tributaria" e "sanzioni codice della strada" che finanziano spese a carattere ricorrente (v. ad esempio i "trasferimenti a gruppi di promozione culturale", etc), contrariamente a quanto prescritto dal Principio contabile n. 2, postulato 20 e per le quali, nonostante quanto asserito dall'Ente, la graduale contrazione degli stanziamenti non è suscettibile di trasformarle in poste contabili eccezionali. Inoltre, la Sezione rileva che l'utilizzo costante delle entrate eccezionali, quand'anche nei termini espressamente previsti dalla normativa vigente e seppur nell'ambito delle scelte discrezionali dell'Ente, deve costituire una soluzione meramente funzionale al riequilibrio della gestione di competenza.

Particolare criticità evidenzia soprattutto la gestione del servizio idrico integrato, la cui entrata nell'esercizio di competenza è nulla, atteso che l'Ente (come dallo stesso dichiarato in sede istruttoria) ha emesso i relativi ruoli ad esercizio di competenza scaduto e, quindi, sono stati posti in riscossione dal concessionario solo nell'esercizio successivo a quello oggi in esame. Siffatta procedura, unitamente alle difficoltà economiche congiunturali invocate dall'Ente nella risposta istruttoria, trasforma di fatto la gestione di competenza in gestione dei residui ostacolando, nel contempo, la necessaria acquisizione delle indispensabili risorse monetarie per le esigenze correnti. In ogni caso, non può trovare giustificazione alcuna la cronica carenza di realizzazione dell'entrata in questione, soprattutto con riferimento alla gestione in conto residui, giacché nel 2010 la relativa riscossione è stata piuttosto modesta (pari a circa il 20%).

Ancora, con riferimento alle plusvalenze patrimoniali, si ribadisce che le stesse sono da considerarsi entrate in conto investimento, pur se destinabili (come normativamente previsto) al finanziamento di spese di diversa natura, e dunque devono essere allocate contabilmente tra le entrate del Titolo IV.

## **6. Risultato di cassa.**

L'Ente ha fatto ricorso nel 2010 per 298 giorni ad anticipazione di tesoreria, registrando uno scoperto a chiusura dell'esercizio di € 483.681,02 come emerge dalle scritture contabili. Nonostante espressa richiesta istruttoria, l'Ente non ha fornito le informazioni relative all'ammontare del predetto scoperto, né quelle relative alle movimentazioni dei fondi a destinazione vincolata, limitandosi a dichiarare l'entità dello scoperto per debito di cassa al 31.12.2011 (di entità peraltro ragguardevole: € 792.709,61), nonché comunicando di aver all'uopo vincolato l'avanzo di amministrazione. Risulta inoltre che

l'Ente anche nel corso dell'esercizio 2011 ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 270 giorni alla data di compilazione del questionario e per l'importo massimo concesso dalla normativa.

In via preliminare si rileva l'errata quantificazione del limite massimo dell'anticipazione concessa dall'ordinamento contabile, giacché lo stanziamento iniziale, pari ad € 20.500.000 è superiore a quanto prescritto dall'art. 222 TUEL (ossia il 25% delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato: nel caso di specie € 4.332.888).

Va rilevato poi che il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'intero esercizio, quand'anche nei limiti previsti dall'art. 222 del D.lgs. 267/2000, denota difficoltà nella gestione dei flussi di cassa e uno stato di precarietà degli equilibri, che destano preoccupazione in relazione alle scadenze delle obbligazioni assunte dall'Ente. Tale situazione è, altresì, influenzata negativamente dal notevole ritardo nella riscossione dei crediti e dalla significativa consistenza di residui attivi.

Per concludere, si osserva che, com'è ben noto, l'anticipazione di tesoreria è istituito strettamente correlato all'utilizzazione per cassa di entrate vincolate, procedura ammessa dalla normativa vigente per le medesime necessità di liquidità. Invero, l'utilizzo di somme vincolate costituisce una procedura necessariamente prodromica rispetto all'anticipazione di Tesoreria, in quanto non genera interessi, ma richiede la necessaria ricostituzione con i primi fondi disponibili. A seguito dell'analisi istruttoria si rilevano sufficienti elementi per ritenere che, in assenza di chiarimenti da parte del Sindaco e dell'Organo di revisione, il Comune potrebbe aver utilizzato per cassa risorse vincolate, senza tuttavia provvedere, come previsto dalla normativa vigente (art. 195 TUEL), alla obbligatoria ricostituzione delle stesse, facendo oltretutto anche ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'Ente, in sede di misure consequenziali, dovrà rappresentare e documentare puntualmente la gestione delle entrate vincolate.

## **7. Gestione dei residui.**

Dato atto dei chiarimenti forniti dall'Ente in sede istruttoria, nondimeno la Sezione evidenzia che la complessiva gestione dei residui appare di estrema criticità, poiché determinata dalla permanenza di partite residuali remote correnti (anteriori al 2006), sia attive che passive, che incidono sugli omologhi totali al 31.12.2009 rispettivamente per il 19% e per il 33%. Nel 2010, peraltro, la movimentazione dei soli residui attivi remoti relativi ai Titoli I, III e VI è stata alquanto carente (rispettivamente 30%, 5% e zero); i residui passivi vetusti in conto capitale, inoltre, risultano di entità significativamente superiore (€ 11.531.543,52) rispetto ai residui attivi remoti in conto capitale (€ 9.563.031,04). Si prende atto che l'Amministrazione sta attuando la devoluzione dei mutui, pur rimarcando ancora una volta le difficoltà con cui l'Ente riscuote le proprie entrate (sia di natura tributaria, sia extratributarie) ed assolve alle proprie obbligazioni ordinarie. La suesposta criticità viene avvalorata dalla eliminazione significativa dei residui attivi realizzata nel 2010, che ha rilevato l'insussistenza di entrate tributarie per



complessivi € 727.830,85, di cui € 565.176,06 riferite ad imposte (nella specie: entrate per ICI). Tuttavia, si rileva che le insussistenze attive sono quasi interamente compensate dall'eliminazione di correlati debiti.

Ancora, sul punto, va evidenziato che la rilevante consistenza dei residui attivi e passivi totali (rispettivamente pari ad € 39.403.831,02 ed € 39.279.168,75), soprattutto se rapportata alla gestione di competenza (di cui rappresentano il 101% circa rispetto sia agli accertamenti che agli impegni di competenza) conferma l'incapacità dell'Ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie al completamento delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.

In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi con elevato grado di vetustà, inesigibili o di dubbia esigibilità, è opportuno e prudente che l'Ente, in sede di redazione del bilancio preventivo, destini una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti", come anche recentemente prescritto in termini cogenti dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spendig review.

#### **8. Debiti fuori bilancio e passività potenziali**

Dal questionario emergono debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2010 per € 23.448,66 imputabili a sentenze esecutive. L'Ente ha dichiarato di aver vincolato, come peraltro già avvenuto nell'esercizio 2009, l'avanzo di amministrazione a copertura di eventuali sopravvenienze passive afferenti a contenzioso in essere. In linea generale la Sezione evidenzia ancora una volta che l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, rappresenta un elemento di criticità degli equilibri finanziari di bilancio; nel caso specifico assume carattere di assoluta necessità un costante e puntuale monitoraggio dello stato del contenzioso. Va inoltre stimata l'entità del contenzioso in essere, che potrebbe anche appesantire e compromettere la stabilità dei bilanci futuri.


#### **9. Servizi per conto di terzi.**

Va premesso che nel questionario sono stati riportati i pagamenti totali e non quelli della gestione di competenza. In ogni caso, la gestione dei servizi conto terzi appare estremamente critica.

In via preliminare si rileva che la mancata corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni totali dei servizi in conto terzi (pari rispettivamente ad euro 3.222.467,95 ed euro 5.941.439,79) evidenzia di per sé una grave irregolarità nella gestione delle partite di giro che, per loro stessa natura, dovrebbero realizzare un perfetto equilibrio, sia in sede preventiva che consuntiva, tra le entrate del Titolo VI e le spese del Titolo IV. Si tratta, com'è noto, di operazioni eseguite dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti, caratterizzate dall'assoluta estraneità al patrimonio dell'Ente medesimo ed in ordine alle quali i nuovi principi contabili per gli enti locali (vedasi principio n.2, postulato n. 25) raccomandano un'accurata imputazione delle relative poste contabili, trattandosi di

entrate e spese tassativamente individuate dall'ordinamento finanziario e contabile, nonché richiamano anche la responsabilità del servizio finanziario in ordine alla loro puntuale identificazione. Detta equivalenza, peraltro, non si impone solo nella gestione di competenza, bensì anche in quella complessiva, comprendente cioè le partite residuali in ordine alle quali l'Ente abbia regolarmente effettuato la necessaria operazione di riaccertamento. L'Ente ha dichiarato che la differenza nella gestione dei residui remoti dei servizi per conto terzi è da imputare ai creditori che hanno loro stessi impedito i pagamenti, determinando così un accumulo di residui attivi nel corso degli esercizi. Al riguardo, si richiama ancora il principio contabile n. 2, punto 25, ultimo alinea, che prevede, nell'ipotesi "eccezionale" di mancata concordanza tra le variazioni delle partite residuali (attive e passive) la copertura dell'eventuale saldo negativo con risorse di parte corrente, ferma restando la necessaria evidenziazione del fenomeno rilevato nella documentazione allegata al rendiconto, e la conseguenziale informativa all'organo di revisione e al Consiglio Comunale.

Ulteriore, e ben più grave discrasia, si rileva, nel caso concreto, in ordine alla mancata corrispondenza tra riscossioni e pagamenti dei servizi conto terzi, per le quali la giustificazione addotta dall'Ente (versamenti di ritenute avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio di competenza, a residuo) non è sufficiente a giustificare una consistenza di pagamenti inferiore (-33% circa) a quella delle riscossioni, soprattutto ove si consideri la particolare natura delle singole appostazioni contabili dei servizi conto terzi (in particolare: ritenute previdenziali ed erariali, rimborsi anticipazioni fondi servizio economato). Ancora, su alcune poste riportate nel questionario in esame sotto la voce generica "servizi vari per conto terzi" non possono che avanzarsi perplessità in ordine alla corretta allocazione tra le partite di giro, giacché avrebbero dovuto trovare naturale allocazione in altri pertinenti titoli del bilancio (ad esempio: trasferimento Regione Calabria sussidio LSU/LPU, contributi consorzio servizi sociali, contributo regionale acquisto prima casa, ecc.). Al riguardo la Sezione richiama ancora una volta il principio di tassatività delle poste che rientrano nei servizi conto terzi, per cui l'eventuale iscrizione attuata nell'impossibilità di una corretta e/o tempestiva contabilizzazione nei pertinenti capitoli di bilancio, non può degradare i servizi in conto terzi in meri "conti di memoria" ovvero "poste ad uso promiscuo" in attesa di attinente allocazione, potendosi provvedere con opportuni vincoli sulle somme introitate, secondo le modalità consentite dal vigente ordinamento contabile. Si rileva sin d'ora che l'arbitraria allocazione tra i servizi conto terzi di poste di diversa natura potrebbe aver influenzato la corretta determinazione dell'obiettivo annuale del saldo finanziario, qualora siano stati sottratti alla determinazione dello stesso valori di aggregati di entrate e di spese che diversamente avrebbero concorso alla sua quantificazione, ponendosi in contrasto con la previsione dell'art. 168 del D.lgs. n. 267/2000 e rappresentando, dunque, una potenziale elusione del patto di stabilità interno (cfr. art. 20, c. 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011). In definitiva, le allocazioni di entrate e spese per servizi non



rigorosamente resi per conto di terzi rappresentano una grave irregolarità contabile, in quanto effettuate in violazione del principio contabile n. 2, punto 25, e costituiscono un elemento sintomatico, tra gli altri, di squilibrio finanziario suscettibile di attivare l'intervento di vigilanza da parte del MEF ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 149/2011, tanto più nel caso di reiterazione di tale irregolarità contabile (cfr. delibere di questa Sezione n. 111/2010 e 91/2011).

#### **10. Tempestività dei pagamenti.**

In base a quanto evidenziato nelle parti che precedono (soprattutto con riferimento alla gestione dei residui), si può ritenere che l'Ente versi in una condizione di sistematico ritardo nei pagamenti dei propri debiti.

Risulta dagli atti trasmessi che l'Ente solo nel 2011 ha deliberato gli indirizzi per l'emissione dei mandati di pagamento (Delibera di G.C. n. 127 del 22 giugno 2011). Non è stato invece predisposto il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9 D.L. n. 78/2009 e successive modifiche. Si rammenta che la suddetta normativa non prevede solamente la necessaria adozione di misure organizzative dirette a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ma richiede anche un onere di vigilanza che si concretizza, per l'appunto, nella elaborazione di un rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (v. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 15 dicembre 2010).

Con riferimento a tale rapporto, si rammenta che l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla relativa predisposizione da parte dell'Ente, tanto più che il rapporto stesso, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 D.L. n. 78/2009 deve essere allegato alla relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della Legge finanziaria 2006, da inviare alle competenti Sezioni di Controllo della Corte dei conti.

#### **11. Organismi partecipati.**

L'Ente ha trasmesso, in sede istruttoria, copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 novembre 2011, da cui risulta che il Comune ha mantenuto le partecipazioni nelle seguenti società ed organismi:

- GAS POLLINO SRL;
- POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL;
- CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO.

In sede istruttoria è già stata rilevata la carente compilazione del questionario (con indicazione unicamente dei risultati di esercizio per una sola delle predette partecipazioni). Va quindi rimarcato il comportamento inerte dell'Amministrazione che non ha trasmesso le informazioni di carattere economico e finanziario delle società e degli organismi partecipati. I dati forniti in sede istruttoria, che appaiono peraltro incompleti e

Insufficienti, sono quindi riferiti unicamente alla GAS POLLINO SRL. Inoltre, dal conto economico dell'Ente risulta iscritta una somma di € 80.500 quale oneri da aziende speciali partecipate (in conto trasferimenti ad aziende speciali e partecipate), di cui non viene fornita alcuna rappresentazione, né indicata la destinazione.

Tali aspetti evidenziano una condizione di criticità nell'attività di controllo sulle società partecipate, con effetti negativi sulla gestione dell'Ente. Tutto ciò richiede un'attenta vigilanza da parte dei competenti organi, anche in ragione del fatto che l'Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie società e organismi partecipati che risultano indubbiamente utili al fine determinare la complessiva situazione finanziaria e contabile dell'Ente.

## **12. Patto di stabilità.**

Nel confermare il rispetto dell'obiettivo programmatico annuale e, dunque, del patto di stabilità del 2010, la Sezione ribadisce l'errata quantificazione della detrazione di cui al rigo S16. Infatti, la percentuale di detrazione dei pagamenti totali previsti dall'art. 14, c. 11 e 33 ter, del DL 78/2010, è stata modificata (in sede di conversione del medesimo D.L. nella Legge n. 122/2010), nella minor misura dello 0,75% (in luogo dello 0,78% previsto originariamente) e sempre rapportato ai residui passivi per investimento alla data del 31.12.2008 (pari ad € 29.026.148,37, giusta quanto risulta dai dati trasmessi al SIRTEL). Pertanto l'esatto importo detraibile è pari ad € 218, e non ad € 226 come riportato nel questionario.

## **13. Contrattazione integrativa.**

L'Ente ha dichiarato l'inesistenza di un atto formale di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, avendo provveduto unicamente all'iscrizione in bilancio delle relative risorse, ritenute congrue con il parere espresso (presumibilmente dall'Organo di revisione) sulla congruità delle somme così iscritte. Si rileva, preliminarmente, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate non è un atto di competenza dell'Organo politico, ma è un atto tipicamente gestionale del dirigente o del responsabile del settore. La determinazione della parte stabile del fondo è pertanto un'attività da svolgersi a cura del dirigente o del responsabile del servizio, mentre la determinazione delle risorse variabili ricade nelle competenze dell'organo politico che in sede di approvazione del bilancio di previsione ne determina l'entità da distribuirsi tra i diversi Istituti contrattuali. In tal senso dispone l'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, prevedendo che "l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura". La costituzione del fondo è quindi un'attività amministrativa prodromica all'approvazione del bilancio di previsione ed è per ciò stesso una fase imprescindibile.

Nel caso di specie, dunque, in assenza di contratto integrativo decentrato, risultano irregolari le progressioni economiche effettuate nel 2010 nella misura del 40% di tutto il personale in servizio. Tale circostanza si pone in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni sia contrattuali (art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004), sia legislative in materia di utilizzo delle risorse decentrate, di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e trasparenza (D.lgs. n. 150/2009) che comportano la prodromica conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse di che trattasi.

#### **14. Verifiche sul conto economico.**

Il considerevole peggioramento dell'equilibrio economico tra l'esercizio 2009 e 2010, è imputabile ad un aumento dei costi della gestione; l'Ente, non ha fornito alcun chiarimento in ordine al rilevato peggioramento, sebbene in fase istruttoria sia stata formulata espressa richiesta di proposito. Ancora, desta perplessità la contabilizzazione tra i proventi straordinari di un'entrata quale "plusvalenza da alienazione" di € 192.375. Infatti, al Titolo IV del bilancio risultano iscritte unicamente riscossioni per € 194.675 a titolo di "alienazioni beni patrimoniali" (in particolare alienazione aree cimiteriali). Peraltro, in altra parte della risposta istruttoria, l'Ente ha specificato l'inesistenza nel bilancio di competenza del 2010 di entrate relative a plusvalore per alienazioni di beni, risultando solo iscrizioni in conto residui al Titolo III (di cui si è già riferito *supra* al punto 5). Nella confermata ipotesi, dunque, di assenza di plusvalenze da alienazione patrimoniale, si rileverebbe un peggioramento dell'equilibrio economico ancor più rilevante rispetto al risultato del precedente esercizio, con conseguente inattendibilità del conto economico.

**P. Q. M.**



La Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria delibera di accertare, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 266/2005, le irregolarità e criticità evidenziate nelle motivazioni della presente deliberazione.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio del Comune di Castrovillari per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/2005, le misure correttive necessarie per:

1. garantire l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge;

2. garantire l'adozione delle misure consequenziali alle pronunce di questa Sezione di controllo della Corte dei conti;
3. garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio;
4. procedere, anche ai fini del superamento dei parametri di deficitarietà rilevati ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui, in particolare se di vecchia formazione, finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità e l'effettività delle posizioni debitorie;
5. destinare, in sede di redazione del bilancio preventivo, una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" in base a quanto recentemente prescritto anche dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spending review;
6. monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria;
7. certificare l'ammontare dei fondi aventi specifica destinazione ed attestare l'eventuale utilizzo degli stessi, nonché la relativa ricostituzione entro il termine di chiusura dell'esercizio;
8. garantire, relativamente alla gestione delle entrate e delle uscite da "servizi per conto di terzi", il puntuale rispetto del principio contabile n. 2 punto 25 e, pertanto, allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi.
9. rimuovere le cause che hanno determinato la sistematica formazione di debiti fuori bilancio, verificando la effettiva consistenza di tali situazioni debitorie attraverso il puntuale monitoraggio del contenzioso in essere;
10. istituire, in fase di programmazione, appositi stanziamenti di bilancio al fine di affrontare l'eventuale formazione di situazioni debitorie fuori bilancio;
11. garantire una puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza e valutando eventuali ulteriori dismissioni;
12. adempiere a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, evitando ritardi nei pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi;
13. predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio da allegare alla relazione prevista dall'art. 1, c. 166, della Legge 266/2005, da inviare a questa Sezione regionale del controllo ex art. 9, c. 4, D.L. 78/2009;
14. garantire il rispetto delle procedure previste da fonti primarie e contrattuali per il riconoscimento di indennità e progressioni ai dipendenti;


15. apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta compilazione del conto economico .

Si precisa che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.


Le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di mesi 3 (tre) dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Catanzaro, nell'adunanza del giorno 6 settembre 2012.

Il Relatore  
dott. Massimo Agliocchi



Il Presidente  
dott. Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 06.09.2012

Il Direttore della segreteria f.f.

dott.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA


PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta  
di n. 02 fogli è conforme all'originale  
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro,

7 SET. 2012



## AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il ..... - 4 OTT. 2012 ....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data ..... 4 OTT. 2012 ....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi - 4 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
- Maurizio Ceccherini-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Ceccherini", written over the printed name.

REPUBBLICA ITALIANA

4 OTT 2012

Il sottoscritto [nome e cognome] nato a [città] il [data] [anno] residente in [indirizzo] ha per oggetto [descrizione dell'atto].

4 OTT 2012

Firma [nome e cognome]  
[nome e cognome]

Il presente atto è stato redatto in [numero] copie.

4 OTT 2012

Il presente atto è stato redatto in [numero] copie.

